

(Allegato 2 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____)



COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEI
TESTAMENTI BIOLOGICI – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

Articolo 4 - Caratteristiche e modalità di tenuta del registro

Articolo 5 - Modalità di deposito e di iscrizione delle dat

Articolo 6 - Fiduciario

Articolo 7 - Cancellazione e modifica delle disposizioni

Articolo 8 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

Articolo 1 - Istituzione del Registro e tipi di disposizione

1. Il Comune di BISCEGLIE, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 219/2017 e al fine di garantire la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce presso l'Ufficio dello Stato Civile dell'amministrazione comunale un registro per la raccolta delle scritture private, recanti le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e gli allegati ad esse.
2. Il registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT, le accettazioni di nomina degli eventuali fiduciari.
3. Ai sensi del presente Regolamento per "disposizioni anticipate di trattamento" (DAT) si intende il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona maggiorenne che indica, in anticipo, i trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
4. È definito "disponente" la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che esprime una DAT.
5. È definito "fiduciario" una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere.
2. Sono accettate e annotate solo le disposizioni rese dai cittadini che risultino residenti nel comune di Bisceglie all'atto della richiesta.
3. Il trasferimento della residenza in altro comune, o all'estero, non comporta la cancellazione dal Registro della DAT, che resta valida fino a revoca espressa o nuovo deposito da parte del Disponente, anche presso altro comune.

Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

1. La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata e depositata personalmente dal disponente, o dal sostituto previsto dalla legge nei casi in cui le condizioni fisiche non lo consentano, presso il Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del Disponente medesimo.
2. Per il deposito delle DAT, presso il registro, ai sensi della L. 219/2017, non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
3. Il Comune di Bisceglie mette a disposizione un modulo non vincolante per la sottoscrizione delle DAT, facente parte del presente regolamento e disponibili sia sul sito istituzionale del comune, nella sezione "Come fare per" > "Stato Civile" > Dat, sia in forma cartacea presso l'Ufficio di Stato Civile.
4. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano la forma scritta, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme, esse sono rinnovabili, modificabili, e revocabili in ogni momento.

Articolo 4 - Caratteristiche e modalità di tenuta del registro

1. Nel registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con le quali il disponente dà atto di avere depositato le proprie DAT.
2. La registrazione delle DAT avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune.
3. Inserimento di qualsiasi atto nel registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del disponente.

4. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente Ufficio dello Stato Civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, ai fiduciari, all'Azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente.
5. Il registro non è pubblico. Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 4 del presente articolo.
6. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità, e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti allegati.

Articolo 5 - Modalità di deposito e di iscrizione delle DAT

1. Le DAT, redatte per scrittura privata, devono essere consegnate all'Ufficio preposto direttamente dal cittadino o dal sostituto previsto dalla legge nei casi in cui le condizioni fisiche non lo consentano, nei giorni e nelle ore indicate dall'ufficio stesso, in busta aperta, anche nel caso si tratti di adeguato supporto elettronico o digitale (hard disk, dvd, cd, chiavetta usb e simili) se le condizioni fisiche del paziente non consentono la forma scritta; devono essere accompagnate da una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente e degli eventuali Fiduciari. Il Disponente deve presentare all'Ufficio di Stato Civile la richiesta su apposito modulo di iscrizione, che fungerà da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale dichiara di aver depositato la busta contenente la DAT; se il Disponente ha nominato uno o più fiduciari, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata anche da essi, sia per accettazione dell'incarico che per attestazione di ricevimento di copia della DAT. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata in presenza dell'impiegato al momento della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'Ufficio ricevente assegnerà il numero progressivo che verrà annotato sul Registro, come previsto dall'art. 4.2.
2. Il dipendente comunale accettante e incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.
3. Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: "Il Sottoscritto addetto alla ricezione non conosce il contenuto delle DAT, pertanto, non risponde delle disposizioni medesime".

Articolo 6 - Fiduciario

1. Con la loro accettazione di nomina, i fiduciari hanno diritto a una copia delle DAT del Disponente.
2. I fiduciari possono revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la loro accettazione di nomina, con atto scritto da allegare alle DAT del Disponente presso l'Ufficio in cui sono state depositate.

Articolo 7 - Cancellazione e modifica delle disposizioni

1. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità di dichiarazione, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le DAT.
2. Ad accezione dei casi in cui il Disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 8 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della L. 219/2021, art. 4 comma 6.